

Procedura di dialogo competitivo per l'affidamento dei servizi di progettazione tecnica, realizzazione e gestione dei progetti e servizi informatici e contestuale trasferimento di ramo d'azienda

(n. 11/15)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le rispettive risposte.

- 1. In riferimento al seguente requisito del bando di Gara: 111.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per aiutare la conformità ai requisiti: Aver eseguito negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente Bando di gara: contratti per servizi informatici analoghi o assimilabili a quelli oggetto di affidamento con il presente Bando per un importo complessivo non inferiore d Euro 180.000.000,00= (centottantamiloni/00), I.V.A. esclusa, con l'indicazione delle attività svolte, degli importi, delle date e dei committenti, di cui almeno Euro 120.000.000,00 (centoventimiloni/00), I.V.A. esclusa, per attività di progettazione tecnica, realizzazione e gestione dei progetti e dei servizi informatici e/o gestione delle infrastrutture tecnologiche, integrazione tecnica e funzionale.**

Si chiede di confermare che per attività di progettazione tecnica, realizzazione e gestione dei progetti e dei servizi informati e/o gestione delle infrastrutture tecnologiche, integrazione tecnica e funzionale si possano ricomprendere anche attività relative alla gestione di Infrastrutture tecnologiche TL (connettività dati Fissa e Mobile, Fonia, reti dati etc.)

Si conferma.

- 2. Riferimento Documento Descrittivo (Par. 6 Prequalifica e avvio del Dialogo - Pag 25)**

1) Si chiede di precisare se la partecipazione alla Fase II sia vincolante ed impegni il Concorrente a presentare Offerta Finale nella Fase III.

2) Si chiede di confermare se in caso di abbandono della procedura di gara da parte del Concorrente durante la Fase II, la cauzione provvisoria richiesta dalla Stazione Appaltante non verrà escussa.

3) Si chiede di confermare quali sono le condizioni che legittimano l'escussione della cauzione provvisoria da presentare in Fase II.

1) Il concorrente ammesso alla III Fase verrà "invitato" a presentare l'offerta finale in base alla soluzione proposta e specificata nel corso del dialogo (II fase). Sarà facoltà del concorrente invitato presentare o non presentare l'offerta finale.

2) Si conferma.

3) La cauzione provvisoria, da presentarsi in II fase, è escussa nei casi disciplinati dalla normativa di riferimento e, segnatamente:

- a. ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei casi di mancata comprova dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, previsti dai commi 1 e 2 del citato articolo;
- b. in caso di false dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione di cui al Bando di gara;
- c. ai sensi dell'art. 75, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Nella II Fase e nella III Fase (in tale ipotesi, per la mancata comprova di cui al citato art. 48, comma 1, nel caso di ingresso di nuove imprese nei limiti consentiti, oltre che per la mancata comprova di cui al citato art. 48, comma 2), potrà eventualmente verificarsi il caso di cui alla lettera a).

Nella III Fase potrà eventualmente verificarsi il caso di cui alla lettera c) nei confronti dell'eventuale aggiudicatario provvisorio.

3. Riferimento Bando di Gara (III.2.3 Capacità tecnica) e Documento Descrittivo (Par. 4.1 Requisiti necessari per la partecipazione).

Con riferimento a quanto richiesto per la Capacità tecnica al punto III.2.3) del Bando di gara ed a quanto previsto nel Documento Descrittivo – documentazione a comprova dei requisiti – (“certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attestino la prestazione a proprio favore di servizi analoghi, con indicazione dei relativi importi e date”), si chiede di confermare che, nel caso in cui si presentino Contratti prestati a favore di una pubblica amministrazione e quest’ultima non consenta, in osservanza della direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di esibire i certificati di regolare esecuzione agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, si possa fornire in fase di comprova il nominativo di un referente della suddetta Amministrazione per la verifica diretta del possesso del requisito referenziato dal Concorrente.

Si precisa che la Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri non trova applicazione relativamente ai certificati di cui all’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (a comprova della capacità tecnica dell’operatore economico), ma ai certificati ed alle dichiarazioni sostitutive disciplinati dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183/2011, che attengono agli stati, alle qualità personali ed ai fatti di cui all’art. 46 del medesimo D.P.R..

Come previsto nel “Documento descrittivo” (paragrafo 4.1), la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa dell’azienda richiesti nel Bando di gara sarà svolta esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà con riferimento ai soggetti sorteggiati *ex art. 48, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.* a richiedere la produzione sulla BDNCP, entro i termini di legge, della documentazione prevista,

così come da istruzioni operative fornite dall'ANAC (Deliberazione dell'ANAC n. 111 del 20/12/2012, art. 6, comma 3, lett. c).

Tuttavia, come previsto nel medesimo paragrafo 4.1 del "Documento descrittivo", in difetto di funzionalità del sistema BDNCP, la Stazione Appaltante procederà a richiedere direttamente al concorrente la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere "presentata" dai concorrenti.

A tale fine, al paragrafo 4.1 del "Documento descrittivo" (pag. 12) sono stabilite, in via alternativa, le modalità di comprova dei requisiti.

4. Riferimento: All.2 al Bando di gara - FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DI ATTO NOTORIOAI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. CONCORRENTE - DICHIARAZIONI PERSONALI LEGALE RAPPRESENTANTE EX ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C) E M-TER) E COMMA 2, D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

Si richiede di chiarire, in caso di partecipazione alla I fase della procedura in oggetto di impresa estera (avente sede legale in Stato Membro UE diverso dall'Italia), nella qualità di mandataria di un costituendo RTI, se e quali dati alternativi siano da indicare in sostituzione dei seguenti:

"posizione I.N.P.S. n° _____ sede di _____
via _____ Tel. _____
posizione I.N.A.I.L. n° _____ sede di _____
via _____
Tel. _____ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato _____ sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE
_____ via _____ Tel. _____ Fax _____"

considerato che quelle sopra indicate sono informazioni che possono essere fornite esclusivamente da imprese italiane, in quanto riferite alla normativa italiana di settore.

Si precisa che le dichiarazioni - e le informazioni in esse richieste - di cui alla documentazione di gara devono essere rese e fornite dai concorrenti sulla base dell'ordinamento dello Stato dove gli operatori economici hanno stabilito la loro sede legale, per quanto applicabili.

Si richiama l'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a norma del quale gli operatori economici stabiliti negli altri paesi dell'unione Europea possono produrre - ai fini delle verifiche sui requisiti di ordine generale - idonea documentazione equipollente o dichiarazione giurata.

5. Riferimento: All.2 al Bando di gara - FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DI ATTO NOTORIOAI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. CONCORRENTE -DICHIARAZIONI PERSONALI LEGALE RAPPRESENTANTE EX ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C) E M-TER) E COMMA 2, D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.

Si richiede di chiarire, in caso di partecipazione alla I fase della procedura in oggetto di impresa estera (avente sede legale in Stato Membro UE diverso dall'Italia), nella qualità di mandataria di un costituendo RTI, se e quali dati alternativi siano da indicare in sostituzione dei seguenti:

“a) che la suddetta Società è iscritta alla C.C.I.A.A., di _____,
Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. _____ del _____;
ragione o denominazione sociale _____;
natura giuridica _____;
data inizio attività _____;
data cessazione attività _____;
oggetto _____ attività
_____ ; codice attività _____;”

considerato che quelle sopra indicate sono informazioni che possono essere fornite esclusivamente da imprese italiane, in quanto riferite alla normativa italiana di settore

Si rimanda alla risposta fornita al precedente quesito n. 4

Torino, 23 settembre 2015

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le rispettive risposte.

1. Riferimento Bando di gara punto III.1.1) – Cauzioni e garanzie richieste. Si chiede di confermare che alla presentazione della soluzione tecnica proposta (II fase) verrà esclusivamente definito l'importo della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e che detta cauzione dovrà essere effettivamente prodotta in risposta alla Richiesta d'offerta (fase III).

Il punto III.1.1) del Bando - “Cauzioni e garanzie richieste” precisa che la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere prodotta “alla presentazione della soluzione tecnica proposta (II fase)”, secondo quanto sarà meglio specificato nella documentazione di gara della II fase.

L'art. 6 del Documento descrittivo precisa ulteriormente che con l'“Invito a partecipare al dialogo” verranno indicate le modalità di presentazione della cauzione provvisoria.

Si ribadisce, pertanto, che la Cauzione provvisoria dovrà essere presentata per la II fase, unitamente alla presentazione della soluzione tecnica proposta, come meglio sarà indicato nell'Invito a partecipare al dialogo.

- 2. Riferimento Documento descrittivo, art. 4 (Condizioni di partecipazione. L'art. 4 del Documento descrittivo, a pagina 10 prevede che "I concorrenti in raggruppamento o consorziati (per i consorzi stabili, i consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni), possono costituire tra loro una società anche consortile dopo l'aggiudicazione, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate. In tale caso, fermo quanto altro stabilito all'art. 276 del D.P.R. n. 207/2010, la società subentra nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006". Qualora i concorrenti in raggruppamento non intendano costituire una società (neanche consortile) dopo l'aggiudicazione, si chiede di chiarire in quale modalità potrà avvenire l'esecuzione delle prestazioni nonché l'acquisizione del ramo d'azienda.**

Il Documento descrittivo prevede la suddetta modalità di aggregazione in quanto espressamente individuata, quale possibilità, dalla normativa applicabile. Tuttavia, l'aggiudicazione dell'intera procedura è unica ed avverrà nei confronti di un medesimo concorrente; pertanto, se il concorrente partecipa in forma aggregata (RTI), resta fermo che: (i) la cessione del ramo verrà effettuata nei confronti di detto concorrente e la contitolarità del ramo stesso dovrà rispettare – per tutta la durata dell'affidamento – le quote di partecipazione del RTI, (ii) il contratto di affidamento dei servizi verrà stipulato con il RTI, in persona del Legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Fermo quanto sopra, le modalità di partecipazione restano nell'ambito della piena autonomia e delle scelte imprenditoriali proprie di ciascun partecipante, tenuto in ogni caso conto di quanto indicato al punto 8 del Documento Descrittivo in ordine ai criteri di valutazione tecnico-qualitativa.

- 3. Riferimento Documento descrittivo, art. 4.1 (Documentazione a comprova dei requisiti), pagina 12. "Ai fini del controllo dei requisiti [...] si procederà a richiedere ai soggetti sorteggiati [...] la seguente documentazione: [...] per i requisiti di cui alla lettera a) del punto III.2.3) del Bando di gara in via alternativa: [...] Dichiarazione resa [...] dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), [...] attestante il committente, l'importo, le date e l'oggetto dei servizi analoghi, ovvero [...]".**

Si chiede di chiarire se, in caso di impresa il cui controllo contabile è affidato ad una società di revisione, la dichiarazione comprovante il possesso del requisito di cui al punto III.2.3) lett. a) del bando di gara possa essere resa dal Collegio Sindacale nell'ambito del suo potere di vigilanza.

Nell'ipotesi prospettata, la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall'organo preposto al controllo contabile della società, come stabilito nel Documento descrittivo.

- 4. In relazione alla presente procedura di dialogo competitivo, considerate le attività attualmente affidate dagli Enti Consorziati al CSI-Piemonte e più in generale le responsabilità da esso ricoperte alla data, con precipuo riferimento a quelle assimilabili a funzioni di coordinamento dello sviluppo ICT del**

territorio regionale e dunque dei soggetti pubblici in questo ricadenti, tra le quali compaiono (richiamando quanto riportato nel Documento Descrittivo del Bando medesimo e quanto rintracciabile nei documenti istituzionali – es. Statuto CSI):

- il controllo della coerenza tra i servizi ICT progettati, realizzati ed erogati e le politiche regionali definite dai Consorziati;
- il coordinamento tecnico ed operativo delle iniziative degli enti pubblici e degli Enti locali in ambito informatico, anche attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure.

ed in ragione del possibile trasferimento di ramo d'azienda al soggetto che sarà affidatario dei servizi oggetto di tale procedura di gara, si chiede chiarimento in merito agli aspetti di seguito posti:

- Quali delle funzioni e responsabilità anzi richiamate sono previste essere affidate al soggetto aggiudicatario nell'ambito della erogazione dei servizi oggetto di gara, ovvero - ad esempio - nell'ambito della fase di progettazione dei medesimi è ricompreso il coordinamento tecnico ed operativo delle iniziative degli enti pubblici e degli Enti locali in ambito informatico per i suddetti servizi?
- La definizione dei Piani di Attività annuali dei prossimi esercizi, come previsti dallo Statuto del Consorzio, in conformità dei quali si presuppone dovranno/potranno essere erogati i servizi oggetto della presente procedura, rientra nel dialogo competitivo in questione e quindi in esso convoglieranno altresì le manifestazioni di esigenze ed iniziative attuali e future – attinenti l'oggetto della procedura di gara – di Aziende Sanitarie, Comuni, Province, Regione ed altri enti dislocati sul territorio regionale?
- La tipologia di rapporto con gli attuali Enti Consorziati da parte del possibile soggetto aggiudicatario cui potrà essere trasferito il ramo d'azienda, sarà governato dalle medesime regole attualmente vigenti, ovvero prevedrà che le manifestazioni di esigenze ed iniziative da parte degli enti dislocati sul territorio regionale dell'attuale Consorzio dovranno sempre e comunque essere convogliate, laddove attinenti i servizi oggetto di gara, al soggetto affidatario di quest'ultimo per tutto il periodo temporale dell'affidamento medesimo?

Quanto sopra al fine di meglio definire i confini del Piano Industriale che sarà oggetto di presentazione e valutazione, anche in relazione alla valorizzazione delle competenze e professionalità già presenti nel Consorzio.

Si ribadisce quanto già precisato nel Documento Descrittivo, ovvero che il CSI intende affidare, mediante la presente procedura, parte dei servizi costituenti le attività attualmente svolte dal Consorzio, come ivi richiamati (rif. art. 2 del Documento Descrittivo). Il CSI dovrà mantenere l'attuale assetto istituzionale - eventualmente adeguando il proprio modello organizzativo ai risultati della procedura - continuando a contribuire, unitamente agli enti consorziati, all'attività di governo, supportando i programmi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nonché svolgendo attività di pianificazione e controllo, di promozione e realizzazione di ricerca e sviluppo nell'ambito delle tecnologie

dell'informazione e della conoscenza, tutto come meglio sarà definito nella lettera d'invito al dialogo (II fase).

Fermi detti vincoli, la definizione dello scenario ed il possibile sviluppo futuro delle modalità di relazione tra Enti soci, CSI e affidatario potranno essere meglio definiti tramite il previsto dialogo di cui alla II fase, anche sulla base delle proposte che i partecipanti potranno presentare.

- 5. Con riferimento alle risposte nr. 1,5,8 ed in parte 6 delle informazioni complementari pubblicate al 24/08/2015 sulla procedura in oggetto, non si evince esplicitamente la possibilità di un candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo a presentare successivamente offerta in qualità di mandante di operatori riuniti.**

In sintesi se 2 (o più) soggetti si sono qualificati per la FASE I individualmente e sono stati entrambi ammessi, possono successivamente riunirsi in RTI per partecipare alle fasi successive? In tal caso una delle aziende potrebbe ricoprire il ruolo di mandataria.

È possibile per candidati ammessi individualmente alla procedura (I fase) riunirsi in RTI per partecipare alla II fase, avendo cura di rispettare le condizioni di partecipazione indicate nel Documento Descrittivo (art.4). In particolare, un soggetto assumerà la qualifica di mandataria e dovrà *“possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”*.

- 6. Si chiede di confermare che a fronte del CIG 635395270F NON sia necessario, per la partecipazione alla gara, il pagamento della tassa all'“Autorità per gli Appalti Pubblici”, ovvero ove fosse necessario se il documento attestante il pagamento vada inserito nel plico "manifestazione d'interesse".**

Si conferma che il pagamento del contributo non dovrà essere attestato nella I fase (Manifestazione di interesse), ma dovrà essere prodotto secondo quanto sarà meglio specificato nella documentazione di gara della II fase.

A norma dell'art. 1 - *“Premesse”* del Documento Descrittivo *“il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute nella fase di offerta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: 635395270F. Ai soli fini della quantificazione dell'importo del contributo si precisa che il valore indicato nel sistema SIMOG è pari ad Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00), corrispondente alla fascia più alta di contribuzione”*.

- 7. In caso di partecipazione in R.T.I. è sufficiente inviare una sola copia dell'All.1 (Istanza di partecipazione) firmata e compilata con i dati di tutte le Aziende componenti l'R.T.I. (e con l'apposizione di più firme) oppure va inviata una copia compilata e firmata per ogni singola Azienda (quindi più copie)?**

Si conferma che, a differenza della *“Dichiarazione sostitutiva”* di cui al Fac simile Allegato A2, che deve essere presentata in originale da ciascuna delle Imprese componenti l'RTI/Consorzio (rif. art. 5.2.2 Documento Descrittivo), l'*“Istanza di partecipazione”* Allegato A1 può essere presentata in unico originale sottoscritto come indicato all'art. 5.2.1 del Documento Descrittivo.

In particolare, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34,

comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 **già costituiti**, l'Istanza di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta dall'impresa mandataria. In caso di **RTI costituendo**, ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 **non ancora costituito**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda o consorzianda.

Tali modalità sono altresì indicate nelle istruzioni di compilazione contenute nel Fac simile predisposto dalla Stazione Appaltante Allegato A1.

Torino, 14 settembre 2015

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le rispettive risposte.

Facendo seguito alle richieste di proroga del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse (I Fase) alla procedura in oggetto, si comunica che questa Stazione Appaltante concede detta proroga sino al 30/9/2015.

Sono conseguentemente posticipati i termini di inoltro delle richieste di chiarimenti di cui all'art. 5 del documento descrittivo.

Si fa rinvio all'apposito avviso pubblicato sul sito del Consorzio.

Torino, 24 agosto 2015

Portiamo a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate alla procedura di cui in oggetto le richieste di chiarimento pervenute e le rispettive risposte.

- 1. Con la presente si richiede se è possibile fare istanza di partecipazione singolarmente alla FASE I (azienda singola) e successivamente, se ammessi alla FASE II e successive, partecipare in RTI con altre imprese che abbiano anch'esse fatto istanza di partecipazione alla FASE I in modalità singola e che siano state ammesse alla FASE II.**

Ai sensi del comma 12 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. *“In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.*

L'ammissione dei candidati alla fase del dialogo – in forma sia individuale sia aggregata – è subordinata al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al Documento descrittivo, dichiarati dal/i candidato/i e verificati *ex lege* dalla Stazione Appaltante.

Si conferma, pertanto, che il soggetto singolo ammesso in Fase I potrà, in Fase II (fino alla presentazione delle soluzioni progettuali), partecipare in R.T.I. con altre imprese ammesse.

Per tutto il periodo del dialogo e sino alla presentazione dell'offerta finale saranno ammesse modifiche della forma di partecipazione e delle aggregazioni solo se non compromettano il principio di riservatezza a danno di altri concorrenti; in particolare, ogni ipotesi di conflitto che comprometta, anche solo potenzialmente, la segretezza della proposta progettuale o dell'offerta finale sarà sanzionata con l'esclusione dalla procedura.

- 2. Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma singola, nella prima fase volta a ricevere e verificare le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici del mercato in possesso dei requisiti richiesti, si possa nelle successive fasi decidere di partecipare in RTI con il ruolo di mandataria o mandante con società prequalificate o con società non prequalificate garantendo sempre i requisiti richiesti dagli atti di gara.**

Si rimanda alla risposta fornita al quesito sub n. 1.

Si precisa che, in caso di inserimento nella compagine sociale di imprese non qualificate in Fase I, la condizione sarà la verifica del possesso dei requisiti di ordine morale.

- 3. Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, le mandanti possano avere percentuali economiche inferiori al 10% e la mandataria inferiore al 40%, fermo restando che la mandataria sia maggioritaria in senso relativo.**

Come previsto all'art. 4 "*Condizioni di partecipazione*" del Documento descritto "*In caso di partecipazione nelle forme di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria*".

In caso di partecipazione in forma aggregata, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, secondo quanto previsto all'art. 4.2 "*Possesso dei requisiti in caso di partecipazione in forma aggregata*" del Documento descritto.

In particolare, non è prevista nella *lex specialis* una percentuale minima di possesso dei requisiti da parte della mandante e, fermo il disposto dell'art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai sensi del quale "*La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria*", per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non è richiesta una percentuale minima fissa per la mandataria.

- 4. Si chiede di confermare che, in caso di RTI e fermo restando che la mandataria debba possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria nella misura maggioritaria, non vi debba essere corrispondenza tra la quota di % di possesso del suddetto requisito e la quota % di partecipazione al RTI.**

Si conferma che non vi è obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione, quote di possesso dei requisiti e quote di esecuzione, fermo restando che i requisiti

di capacità economico-finanziaria e tecnica devono essere posseduti dal R.T.I. nel suo complesso e che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti stabiliti nella *lex specialis* ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

5. In riferimento al dialogo competitivo in oggetto può un'azienda che si è qualificata singolarmente presentarsi successivamente come mandante di un RTI anch'esso già qualificato?

Si conferma che un'impresa qualificata singolarmente nella I fase può presentarsi nella II fase come mandante di un RTI già qualificato; in ogni caso, si rimanda alla risposta fornita al quesito sub n. 1.

6. Posto che un'azienda voglia presentarsi singolarmente ma non possieda tutti i requisiti economici finanziari e/o tecnici richiesti e che per soddisfarli intenda avvalersi di un altro soggetto, può successivamente l'azienda presentarsi come mandante di un RTI anch'esso già qualificato rinunciando ai requisiti oggetto di avvalimento in fase di qualifica?

Si conferma.

7. In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario è possibile nella II e/o III fase di gara inserire e/o sostituire i componenti dell'RTI presentati nella prima fase nel rispetto dei requisiti economici e tecnici richiesti per la manifestazione di interesse?

Si rimanda alla risposte fornite ai quesiti sub n. 1 e n. 2.

In particolare, resta ferma la necessità di tutelare la segretezza della proposta progettuale o dell'offerta finale, sanzionando con l'esclusione dalla procedura ogni ipotesi di conflitto che comprometta, anche solo potenzialmente, detta segretezza; pertanto, sarà consentito di inserire o sostituire mandanti che siano operatori economici "estranei al dialogo" (che, quindi, non abbiano partecipato alla II fase), ovvero operatori economici che abbiano partecipato alla II fase in forma singola o in forma raggruppata purché, in tale ultimo caso, il precedente raggruppamento non presenti offerta finale.

Resta parimenti fermo che la Stazione Appaltante si riserva di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi ai fini dell'accertamento della realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990.

8. Si chiede conferma che una Azienda ammessa singolarmente, può successivamente presentare offerta in raggruppamento temporaneo di imprese assieme ad un altro soggetto (Azienda singola o RTI), anch'esso ammesso al Dialogo Competitivo.

Si rimanda alla risposta fornita al quesito sub n. 1.

Torino, 7 agosto 2015